

COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

Visti gli atti anagrafici

Sulle informazioni accurate

CERTIFICA

che

Carbonara Paolo

figlio di *fu*

Niccolio

e di

Giannotti Maria

nato a *From*

Hung. (Austria) 11 6. 5. 1914

risulta

abitare in questo Comune dal *11. 4. 1945* in

Via *Ross. Genuola* No *1 -*

Si rilascia a richiesta di *parte*

per uso di *assegnazione*

alloggio Case Popolari. =

Carovigno, li 15 Gennaio

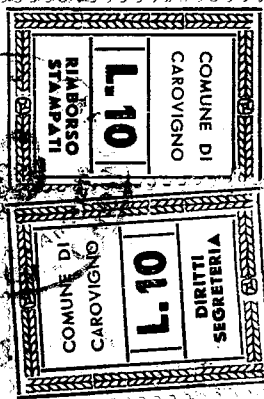
1955

Bg.

al

IL SINDACO

Allegri

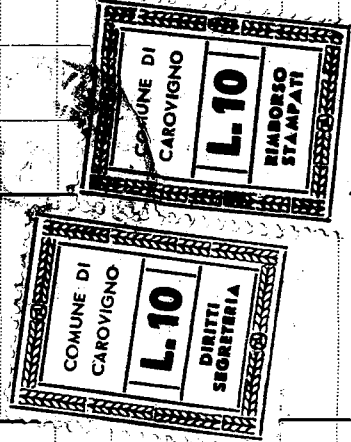


COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di Famiglia di *Carbaccara Paolo*

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del padre	COGNOME E NOME della madre	LUOGO E DATA DI NASCITA				Stato Civile	CONDIZIONI
					Comune	Giorno	Mese	Anno		
1	Carbaccara Paolo	capo	Antonio	Giuseppe Maria	Carovigno	6	5	1916	Carovigno	padrone di casa
2	Correri Maria Teresa	moglie	Giuseppe	Adolfo	Carovigno	15	10	1917		carovigno
3	Carbaccara Maria	figlia	Paolo	Correri Teresa		10	6	1947		
4	Antonio			Correri Teresa	Carovigno	20	2	1952		



Si rilascia a richiesta di *data*
Carovigno, li *14* *1955*
e per uso *Assunzione con diploma*

IL COMPILATORE

IL SINDACO

Carovigno

CONCILIAZIONE DI CAROVIGNO

IL CANCELLIERE

CERTIFICA

che in quest'Ufficio di Conciliazione è stata tratta-
ta la causa tra Del Prete Teodosio, attore, e Carbona-
ra Paolo, convenuto, avente per oggetto licenza di casa.

Che il giudizio in parola si è concluso con la condan-
na del Carbonara al rilascio della casa da lui occu-
pata, come da sentenza del 17 marzo 1954.

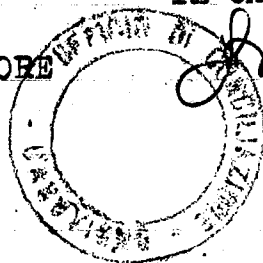
si rilascia a richiesta di Carbonara Paolo e per uso
di beneficenza.

Carovigno, li 11 gennaio 1955

IL CANCELLIERE

Visto: IL CONCILIATORE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI**

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40, n. 1474)

11 18 Luglio 1964

Al Sig. CARONARA PAOLO

I° Lotte Case Popolari - Int. 4

Via 2 Giugno

CAROVIGNO

Vol. N. 4355

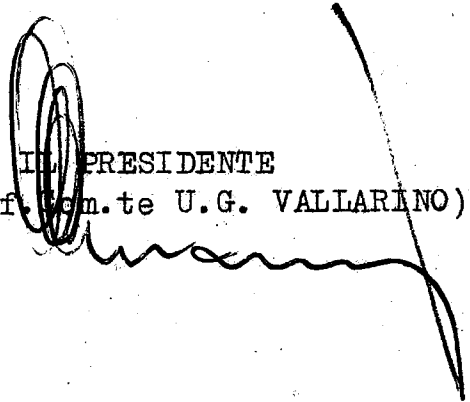
Ufficio Tecnico

Sposta e nota 2/7/1964 N. ---

OGGETTO: Esito istanza.--

In esito all'istanza del 2/7/64/Dec. si comunica
che questo Istituto non può provvedere alla riparazione
richiesta, richiamandosi all'art. 9 del contrat-
to di locazione e agli articoli 1576 e 1609 del Codice
Civile.--

Distinti saluti.--


IL PRESIDENTE
(Grand'Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

RO/gi.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

7 MAG. 1962

N. di prot. 3028

Brindisi

UFF: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

Carbognani Paolo
Via Vitt. Veneto Letto 1° lat. 9
Carovigno

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

10 AGO. 1961

Con circolare in data _____ V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 22 GEN. 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Vostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione - si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato -
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. CARBONARA Paolo
Lotto 1° Scala Int. 9
Via V. Veneto

CAROVIGNO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 8.551=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7223

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Carbonaro Paolo

Lotto 1° Scala Un. Int. 8

Via V. Veneto

Canosino

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.265 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.75 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.537 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.265</u>	vano per vani <u>3.75</u>	£. <u>4.744</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£. <u>500</u>		
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>150</u>		
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£. <u>143</u>		
			<u>5.537</u>

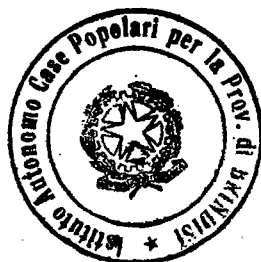
TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Cem. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Carbonara Paolo di Antonio

(1) assegnatario dell'appartamento sito in Caronigno

Via Vittorio Veneto n. piano II int. 9

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni:

FIRMA

Carbonara Paolo

(1) Locatario o Assegnatario

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto Carbonara Paolo di Antonio

(1) assegnatario dell'appartamento sito in Caronigno

Via Vittorio Veneto n. piano 4 int. 9

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Carbonara Paolo

(1) Locatario o Assegnatario



Brindisi li 9/5/1955

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40, n. 1474)

Prot. N. 2072

Ufficio Ann. vo

Risposta a nota N.

Al Signor Carbonara Paolo
fu Autaumb
Contrada Gizuele
CASSIGNO

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento alla Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via V. Veneto, 1° lotto.-

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori, equivalenti a vani contabili 4.-

La invite, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto in Brindisi, via Casimiro, n. 9, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari-Brindisi, per l'ammontare di L. 10.600, come apprese dovute:

a) mensilità per fitte e servizi dal 10/5 al 10/6/1955 - L. 1.112 x vani 4	L. 4.500
b) consumo acqua normale	" 400
c) contributo spese illuminazione scala	" 50
d) deposito cauzionale	" 4.500
e) deposito spese contrattuali e di registrazione	" 1.000
f) I.G.E 3% (a+b+c)	" 150
Totale	L. 10.600 *****

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.-

Non presentandosi entro il giorno 5 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.-

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

433

COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

CERTIFICATO DI RESIDENZA

IL SINDACO

Visti i registri anagrafici di questo Comune :

CERTIFICA

che Carbonara Paolo
figlio di fr. Buticchio e di Gianmotti Maria
nato a Prossitburg (Austria) 6.5.1916
è residente in questo Comune dal 1/6/1939 ed abita
alla Contrada S. Maria N. 1
In carta libera per una assegnazione case
popolari.

Carovigno, li 17/11

1955

IL SINDACO

[Signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. CARBONARA Paolo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 19 60

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 772

vol. foglie registro Att. privati, ed esatte lire

(*) Bollo e calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFAR

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguent

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. CARBONARA Paolo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 22 AGO 1959 1959



I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 28 AGO 1959 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.500.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare, per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'art. 14 legge del registro -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi - Via Castmoro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. (3) ed il

Sig. Carbonara Paolo

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 9 del 10 lotto

di Case Popolari nel Comune di Grotto

Durata della locazione : dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti : L. 4.500 mensili anticipate. 54.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 1940

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settantaquattro

Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 932)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto o (1) Com.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Carbonara Teolo

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 9 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di Carovigno

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 4500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 19 57..

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1745

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settanta

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le ~~soprattasse~~ per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Com.te Ubaldo VALARINO** fu Giuseppe nella sua qualità di Presidente dell'I.A.C.P. dimoranti (2) **Brindisi, Via Casimiro,** dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il Signor **CARBONARA Paolo di Antonio**

convenzioni che (4) hanno avuto esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 9 del 1° Lot Case Popolari in Carovigno**

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£/ 4.500.- mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì

25 AGO. 1956



I DENUNZianti (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **1660**
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **80 =**

(*) Bollo a calendario.

AL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. CARBONARA PAOLO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

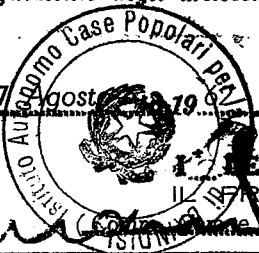
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4744 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, add. 27 agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2564

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 27 AGO 1962

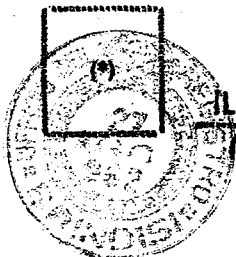
IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Vasano)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro 9.

dichiara (3) di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (4) ed il

SIG. CARBINARA Paola

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

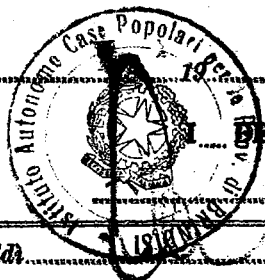
Designazione delle cose locate: appartamento 9 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10.8.1963 al 10.8.1964

Corrispettivi pattuiti: Reddito catastale esclusa la riva-
lutazione 18.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A add.



DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CARRIERE

CARMINE MAGNANT



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Colasso)

Giovanni Colasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N° 11549

Brindisi, li 24 SET 1984

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. CARBONARA PAOLO

Via 2 Giugno, n. 2

C A R O V I G N O

OGGETTO: Legge 8.8.1977, N° 513 (art. 28) e Legge 5.8.1978, N° 457 - (art.52) -
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Carovigno

Lotto 1° alla Via 2 Giugno

n. 2, scala Unica, int. 4, piano 1° . =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, é pari a £. 4.725.000=

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell'ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. 3.307.500= (diconsi £ tre milioni trecentosettemilacinquecento=)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 708.750=
(diconsi £ settecentototomilasettecentocinquanta=)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 4.016.250= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5.50%.

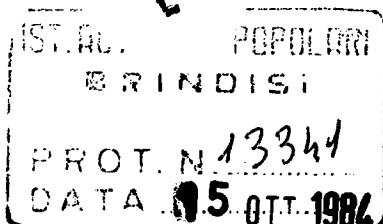
Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

CR/pe/



All'Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Oggetto: Legge 8/8/977 N. 513 art. 28, e Legge 5/8/978 N.457 art.52.

Cessione in proprietà dell'alloggio Popolare in Carevigno

lotto I° Via Due Giugno N. 2/4.

Il sottoscritto Carbonara Paola inquina del suddetto alloggio tenuto conto del vostro prezzo di cessione dell'alloggio pari a Lire 4.725.000, tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione del reddito Familiare e delle modalità prescelte di pagamento si fa presente che la mia forma di pagamento è per contanti per la somma da voi stabilita di lire 3.307.500.

Oltre l'iva del 2% sull'importo totale.

Avendo scelto la suddetta forma di pagamento.

Distinti saluti.

Carevigno li 11/10/84

con osservanza

Carbonara Paola

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

30 MAR. 1984

PROT. N. 9986

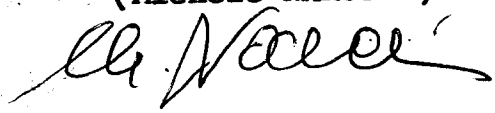
Brindisi, li

- ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 27.49 n. 457 in CAROVIGNO rione
Via 2 GIUGNO n. 2 lotto 0 cant. 1° scala piano
1 int. 4 Sig. CARBONARA PAOLO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

PROT. N. 2748/1565
Brindisi, li 1.6.84

- ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto, si stima l'alloggio medesimo in £. 7.500.000 (settemilaquattrocentomila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Brindisi li 12.6.1984
L'INGEGNERE CAPO (Dr. Ing. Carlo BATTISTA)
L'INGEGNERE GENERALE (Dr. Ing. Carlo BATTISTA)
(LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 30 MAR 1984

Brindisi, 11

PROT. N. 2986

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE

BRINDISI

PROT. N.
DATA

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 27/4/1975 in CONVENZIONE rione _____ scala _____ piano _____ via 2 GIUGNO N° 2 lotto 0-0-art. 1° fog. _____ part. _____

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme

Brindisi 11

IL PRESIDENTE

(Michele MARCISI)

li. M. M.

COORDINATORE GENERALE

li. M. M.

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

N. 5843

5 GIU 1984

UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

PROT. N. 2748/1565

Brindisi, 11

1 GIU 1984

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopradindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto, si stima l'alloggio medesimo in L. 7.500.000 (settemila-cinquecentomila) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

segretario.

Assegnatario Sig. COZZANZA, PAOLO Comune CATANZARO

Quartiere _____ lotto/cant. 1° Via 2 GIUGNO

Civ. 2 pal. _____ scala _____ piano 1° int. 1 Vani ut. 2

legge di finanziamento 27/4/1975 art. 4 Anno di ultimazione _____

In Catasto E. U. l'alloggio è riportato alla partita 2043 Fig. di map

pa 50 Partic. 343 Sub 4 Cat. 2/3 C15 34 Vani cat. 4

Rendita L. 600 MAZZINI GIOVANNI - ATINAVECCHIA VIA DEL MARCE INT. 4

il Box è riportato alla partita _____ Fig. di mappa _____ Part. _____

Sub. _____ Cat. _____ mq. _____ Rendita L. _____

l'area esclusiva scoperta di mq. _____ è riportata alla partita _____

fog. _____ part. _____

CONFINANTI ALLOGGIO NOED VIA 2 GIUGNO

SAUD CORTINA MILANO

EST VIA DE GAREZI

OVIST VIA DE GAREZI ALLEGATO INT. 5

CONFINANTI SCANTINATO

AREA INDIVIDUALE

PARTI ED AREE COMUNI

PARTI ED AREE CONSORTILI

IL COORDINATORE

li. M. M.



19 MAR 1984

li. M. M.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 5556

R. 25 MAG. 1984

Al Coordinatore del Servizio

AA.LL. ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Art.28 della Legge 8/8/77, n°513 e art.52 della Legge 5/8/78, n°457.= Valutazione a campione per la determinazione del prezzo provvisorio dell'alloggio realizzato ai sensi della legge 27-4-1948 lotto 4 cant. 1°
Assegnato al Sig. CARBONARA PAOLO

Al fine di stipulare il contratto preliminare di vendita, in pendenza della valutazione definitiva dell'U.T.E., si determina mediante valutazione a campione, in £. 4.986.000

(quattro milioni novento e 80 mila) il prezzo provvisorio dell'alloggio sito in CAROVIGNO alla Via 2 GIUGNO civ. 2
scala UNICA piano 1° int. 4 confinanti N. via 2 GIUGNO

S. CORTESE INTERUS - E VIA DE CASPERI - O VANO SCALA ALLOGGIO INT. S

Il Coordinatore del Servizio
Risanamento

(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

/pm



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 5556

n. 25 MAG 1984

Al Coordinatore del Servizio

AA.LL. ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Art.28 della Legge 8/8/77, n°513 e art.52 della Legge 5/8/78, n°457.= Valutazione a campione per la determinazione del prezzo provvisorio dell'alloggio realizzato ai sensi della legge 27-4-1948 lotto 4 cant. 1°
Assegnato al Sig. CARBONARA PAOLO

Al fine di stipulare il contratto preliminare di vendita, in pendenza della valutazione definitiva dell'U.T.E., si determina mediante valutazione a campione, in f. 4.986.000
(quattro milioni novemila e 800) il prezzo provvisorio dell'alloggio sito in CAROVIGNO alla Via 2 GIUGNO civ. 2
scala UNICA piano 1° int. 4 confinanti N. via 2 GIUGNO
S. CORTILE INTERUS - E. VIA DE CASPERI - O VANO SCALE ALLOGGIO INT. S

Il Coordinatore del Servizio
Risanamento

(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE
(Dr. Ing. Antonio LONGO)

/pm

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 14834

Brindisi, lì 27 NOV 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Notaio DR. VINCENZO LOIACONO

Piazza Cairoli, n. 33

- B R I N D I S I -

- Al Sig. CARBONARA PAOLO

Via 2 Giugno, n. 2

- C A R O V I G N O -

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in
Carovigno - Lotto 1° - Sp. Int. 4 - piano 1° - Via 2 Giugno, 2
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario CARBONARA PAOLO
..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/78,
n. 457.-

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 3.307.500- (diconsi lire Tremilionitrecentosettemilacinquecento-----) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

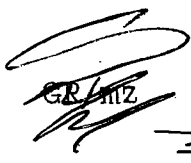
All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato del momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dallo Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)


GR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari
72100 BRINDISI
Cod. Fisco. 00061820749

fattura n. 106

a saldo/in conto vs. ordine

Brindisi, 11 23 Novembre 1984

RIFERIMENTI

CONSEGNA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

Sig. Antonina Paolo
Via 2 Giugno 2

Brindisi

quantità	descrizione	prezzo	imponib. ☒ %	imponib. ☐ %	imponib. ☐ %
	Cenone in proprio alloggio popolare sito in Brindisi, lotto 1°, sc/unico, int. 4, Via 2 Giugno 2 - Alloggi 513 e 454				
	Prezzo di cenone	3307500			
A/C Banco di Napoli			imponibili	3307500	
N° 157304648463-0			IVA	66150	
N° A7003368606-0			totale	3373650	
			totale fattura	3373650	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Prot. n. 13610

Brindisi, lì 22 OTT. 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. CARBONARA PAOLO

Via/Piazza 2 Giugno, n. 2

Lotto 1°, Scala Unica int. 4

CAROVIGNO

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Carovigno

Lotto 1° - Sc/Unica - Int. 4 - Via 2 Giugno, n. 2 -

Assegnatario .. CARBONARA PAOLO

Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del ..15/10/1984..... con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 3.307.500..... quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. ..66.150=pari.2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a: "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del 1° Ottobre. 1984..... e per la comunicazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1980.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

*V° E' in regola
il 30.11.84
[firma]*

*al 22/10/1984
non deve nulla
[firma]*

[firma]
GR/me

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

CARBONARA PAOLO

- Assegnatario:
- Alloggio sito in CAROVIGNO, Lotto ~~e Cantiere~~ ... 1° ...
alla Via 2 Giugno n. 2, Scala, int. 4, piano
..... 1°
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 7.500.000.
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre "
Valore venale dell'alloggio al netto £. 7.500.000.

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal ... 10/5/1955 ... (data inizio locazione)
- Al ... Giugno 84 ... (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 20 x 1,5% = 30% su £. 7.500.000 pari a £. 2.250.000

PREZZO DI CESSIONE £. 5.250.000

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

(	Reddito lordo	£. 1.865.000
(	Riduzione per n. figli a carico	"
)	Riduzione del 40% per reddito di lavoro dipendente	"
(	Reddito comparabile con limite di legge	" 1.865.000
(	ge -INFERIORE -	=====

Riduzione del 10% su £. 5.250.000= pari a £. 525.000

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 4.725.000

=====

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£. 4.725.000.
- Sconto 30%	" 1.417.500.
Definitivo prezzo di cessione	£. 3.307.500. + IVA

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£. 4.725.000 + IVA
- Anticipo in contanti del 15%	" ..708.750.
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 4.016.250.

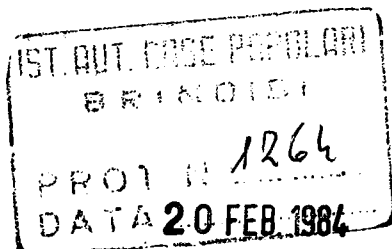
b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

Myke
Spett./le

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AFFARI LEGALI E UTENZA

72100 BRINDISI *fs*



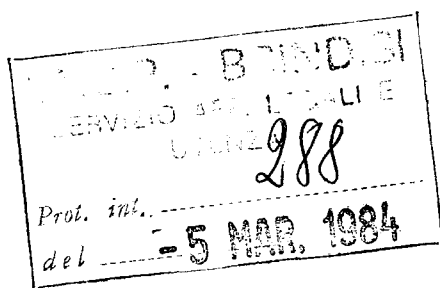
Con la presente si trasmette in allegato l'atto notorio come da Vs.
richiesta del 23/1/1984.

Lo scrivente invita, inoltre, l'Istituto in indirizzo a volergli spedi-
re copia del contratto a suo tempo sottoscritto.

In attesa di un Vs. riscontro invia distinti ossequi.

Carovigno, 17.2.1984

Carbonara Paolo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

(Art. 4 - Legge 4-1-1968, n. 15)

Io sottoscritto CARBONARA PAOLO
nat. o a FRONTBENG (AMERICA) il 6.5.1914
residente in Carovigno, ai sensi ed effetti di cui all'art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15, per uso
di legge in esenzione del bollo

D I C H I A R O

Che mio figlio Antonio durante l'anno 1976 non ha percepito alcun red-
dito in quanto era studente universitario

L. DICHIARANTE

Carbonara Paolo

T E S T I

1°) -
2°) -

COMUNE DI CAROVIGNO - PROVINCIA DI BRINDISI

Codice Fiscale N. 81001790740

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE (Art. 20 - Legge 4 - 1 - 1968, n. 15)

L'anno millenovecento ttantaquattro addi diciasette del mese
di febbraio avanti di me Camposco Salvatore
Funzionario incaricato è comparso il Sig. Carbonara Paolo
della cui identità sono certo per conoscenza diretta
i. l. quale mi ha reso la suesesa dichiarazione e l'ha sottoscritta
in mia presenza, dopo essere stat. da me ammonit. sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 296

Brindisi, li 23 GEN. 1984

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. CARBONARA Paolo

VIA 2 GIUGNO

CAROVIGNO

OGGETTO: Documentazione integrativa - Cessione in proprietà dell'alloggio sito in CAROVIGNO - LOTTO 1° - SQ/A - INT. A - VIA 2 GIUGNO -
Legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni.-

In ordine alla documentazione dalla S.V. prodotta in allegato alla domanda di conferma del riscatto presentata il 13/12/1977 e, in particolare, allo stato di famiglia dal quale risulta che, alla data di presentazione della domanda stessa, Suo figlio Antonio era maggiorenne, si chiede alla S.V. di voler inviare, entro il più breve tempo possibile, la documentazione idonea a comprovare se, alla suddetta data era ancora a Sua carico o meno e cioè il relativo attestato del datore di lavoro e copia della dichiarazione dei redditi dalla S.V. presentata per l'anno 1976.

Si resta in attesa che la S.V. invii, con la massima cortese urgenza, quanto richiestole e, frattanto, distintamente si saluta.

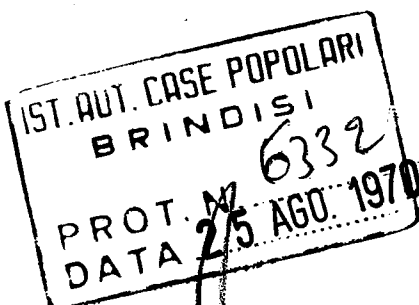
P.S. Si prega di inviare anche fotocopia del contratto di locazione.

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

GP/mz



Carovigno 24/8/70

Spett/le Istituto Case Popolari

Via Casimiro, 9

Brindisi

72100

Io sottoscritto Carbonara Paolo Abitante a Carovigno via
2 Giugno, 2 interno 4 chiede a codesto istituto che gli venga
concesso il prezzo del suo appartamento da prendere in
riscatto.

Pertanto allego assegno di L. 5.000 della
Banca Popolare di Bari Agenzia Di Carovigno N.000027 per
procedura in merito.

In attesa di un vostro riscontro in merito
porgiamo distinti saluti.

Carbonara Paolo

Carbonara Paolo

RA
33/69



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI + SEDE di

B R I N D I S I

Il sottoscritto CARBONARA Paolo, nato a ~~Carovigno~~
xii Erontbeng il 6/ 5/ 1914, assegnatario di un
alloggio economico e popolare, sito in Carovigno
alla Via 2 Giugno N.2 lotto n. scala unica int.4

Presentato regolare domanda di riscatto, conferma, ai
sensi ed agli effetti della legge 8.8.1977, N.513, la
predetta istanza.

A tal fine alliga:

1°)- Stato di famiglia

2°)- Dichiarazione Ufficio Distrettuale Imposte
Dirette, atto a stabilire se il richiedente ed i
componenti il suo nucleo familiare siano iscritti
per quali somme tassabili-nei ruoli delle imposte
fabbricati, terreni e lavoro dipendente per
l'anno 1976.

Carovigno li 12/12/1977

FIRMA

10207
13 DIC 1977

Carbonara Paolo

A P

e che per i suesposti redditi: (*)

☒ ha presentato la dichiarazione Mod. 740, ovvero:

☐ il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di OSTUNI
il 27/6/1977 (ricev. n. 474)

☐ non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi Mod. 740 nè il Mod. 101
ovvero:

☐ che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
il (ricev. n.)

Inoltre, dalla domanda di certificato presentata, emerge che l'interessato: (*)

☐ non ha posseduto, nell'anno 19....., redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta

☐ ha posseduto, nell'anno 19....., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:

N E G A T I V O

TOTALE

* * *

Ai sensi del citato articolo 88-bis, comma, l'ammontare di L.
previsto dalla legge per consentire la verifica della sussistenza della
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere $\frac{\text{aumentato}}{\text{diminuito}}$ di L.
per effetto delle quote $\frac{\text{aggiuntive}}{\text{detrattive}}$ previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-
genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,
alle imposte fondiarie, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato. PER USO ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Data 19 NOV 1977



Il funzionario
PRETORE DI P. CLASSE
A. Sicuro

[Handwritten signature]

(*) contrassegnare la parte che interessa.

MODELLO DI CERTIFICATO

MOD. E N° 258909

Riscosse L. 1800

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI OSTUNI

Vista la richiesta di certificato presentata il 19/11/1977
dal Sig. CARBONARA PAOLO
nato a FROMBENZ (prov. S.U.A.) il 6/5/1914
iscritto nell'Anagrafe del Comune di CAROVIGNO (prov. BRINDISI)
e domiciliato nel Comune di CAROVIGNO (prov. BRINDISI)
Via/Piazza 2 GIUGNO n. 2/4
ai fini del rilascio di una attestazione comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del De-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria
per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge

SI CERTIFICA (*)

che, dagli atti in possesso dell'Ufficio:
☐ l'interessato non risulta censito tra i contribuenti;
ovvero:

☒ l'interessato ha dichiarato, nell'anno 1976, i seguenti redditi netti:

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
REDDITO COMPLESSIVO NETTO:			
Redditi:			
a) dominicale dei terreni L.	6.000		
b) agrario »	=====		
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) »	=====		
d) di impresa »			
e) di lavoro autonomo »			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite) »			
g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari »	989.000	870.000	
h) di partecipazione in società di persone e similari »			
i) diversi »			
AMMONTARE COMPLESSIVO L.	989.000	870.000	
che, al netto degli oneri deducibili di (1) »	180.000	180.000	
si riduce a L.	815.000	690.000	NEGATIVO

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

~~~~~

Il sottoscritto CARBONARA Paolo fu Antonio da Carevigno domanda a Codesto Istituto un alloggio in locazione di case popolari di recente costruzione in questo Comune.

Si alligano:

Stato di famiglia con a tergo la dichiarazione dell'Ufficio II.DD.

Certificato di residenza

Certificato di sfratto

Certificato associazione combattenti

Dichiarazione di abitazione

Con tutta osservanza.

Carevigno, li 17 Gennaio 1955

*Carbonara Paolo*

*Allig. N. 6-55*

COMUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di Famiglia di *Carlo Maria Paolo* su *Autunno*

| N. d'ordine | COGNOME E NOME<br>dei componenti la famiglia<br>ed altre persone conviventi | GRADO<br>di parentela<br>rapporti col<br>capo famiglia | NOME<br>del padre | COGNOME E NOME<br>della madre | LUOGO E DATA DI NASCITA |           |              | Stato<br>Civile | CONDIZIONI             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|
|             |                                                                             |                                                        |                   |                               | Comune                  | Giorno    | Mese<br>Anno |                 |                        |
| 1           | <i>Carlo Maria Paolo</i>                                                    | <i>o. f.</i>                                           | <i>Autunno</i>    | <i>Guarinoth Maria</i>        | <i>Brindisi</i>         | <i>6</i>  | <i>5</i>     | <i>1914</i>     | <i>Capo</i>            |
| 2           | <i>Carolina Maria Teresa</i>                                                | <i>moglie</i>                                          | <i>Guarinoth</i>  | <i>Goletho Guarino</i>        | <i>Brindisi</i>         | <i>14</i> | <i>10</i>    | <i>1914</i>     | <i>padre d'azienda</i> |
| 3           | <i>Carolina Maria</i>                                                       | <i>figlia</i>                                          | <i>Paolo</i>      | <i>Carolina Teresa</i>        | <i>Brindisi</i>         | <i>10</i> | <i>6</i>     | <i>1914</i>     | <i>—</i>               |
| 4           | <i>Autunno</i>                                                              | <i>figlio</i>                                          | <i>Paolo</i>      | <i>Maria Teresa</i>           | <i>Brindisi</i>         | <i>20</i> | <i>2</i>     | <i>1959</i>     | <i>—</i>               |

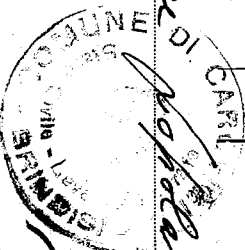
Si rilascia a richiesta di *parte*

Carovigno, li *9.1.1955*

IL COMPILATORE

e per uso

*ambasciata con notario*



SINDACO

*[Signature]*

9.340

UNION DISTRICTIONALE DES PROPRIETAIRES  
OSTUNI

*Visio Negativo*

Ostuni, 14 GEN 1955

Mod. 24

N. 425

Esatte L. 340

per diritti d'Ufficio

Il Procuratore Superiore

Il Procuratore Superiore



*[Handwritten signature]*